



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 febbraio 2010 (02.03)
(OR. en)**

**17279/09
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0192 (COD)**

**SOC 762
CODEC 1426**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: **Posizione del Consiglio in prima lettura adottata dal Consiglio
l'[8] marzo 2010 in vista dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del
Consiglio di una direttiva sull'applicazione del principio della parità di
trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma,
che abroga la direttiva 86/613/CEE**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 6 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE¹.

La proposta fa parte di un pacchetto di iniziative concernenti la conciliazione tra vita professionale, familiare e privata che comprende altresì una proposta di revisione della direttiva concernente la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, una relazione sulla realizzazione degli obiettivi di Barcellona in materia di assistenza all'infanzia e una comunicazione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Il Parlamento europeo ha presentato la sua posizione in prima lettura il 6 maggio 2009, conformemente alla procedura ordinaria².

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 24 marzo 2009³.

La Commissione non ha presentato formalmente alcuna proposta modificata a seguito del parere in prima lettura del Parlamento.

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata su una posizione in prima lettura.

¹ Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).

² Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale

³ GU C 228 del 22 settembre 2009, pag. 107.

Conformemente all'articolo 294, paragrafo 5 del trattato FUE, il Consiglio ha adottato la posizione comune a maggioranza qualificata l'[8] marzo 2010.

II. OBIETTIVI

La proposta è intesa a modificare il quadro giuridico comunitario relativo all'applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto concerne i lavoratori autonomi e i relativi coniugi.

Essa è volta a migliorare la protezione sociale dei lavoratori autonomi al fine di eliminare i disincentivi all'imprenditorialità femminile. È volta altresì a migliorare la protezione sociale dei "coniugi coadiuvanti", che spesso lavorano regolarmente con il lavoratore autonomo senza godere dei corrispondenti diritti.

I principali elementi della proposta sono i seguenti:

- la definizione di "coniugi coadiuvanti" è stata modificata in modo da comprendere i *conviventi* (ossia le coppie non coniugate) se riconosciuti dalla legislazione nazionale;
- in base alle disposizioni dell'articolo 7, *le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti* potrebbero, *su loro richiesta*, beneficiare di un periodo di congedo di maternità equivalente a quello delle lavoratrici dipendenti (cfr. direttiva 92/85/CEE);
- in base alle disposizioni dell'articolo 6, i *coniugi coadiuvanti* potrebbero beneficiare, *su loro richiesta*, di un livello di protezione sociale almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi.

Una volta adottata, la direttiva è intesa ad abrogare la direttiva 86/613/CEE⁴ e affronta aspetti che non sono contemplati dalle direttive 2006/54/CE, 2004/113/CE e 79/7/CEE al fine di attuare in modo più efficace il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano o che contribuiscono allo svolgimento di un'attività autonoma.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1. Osservazioni generali:

a) Posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha adottato 30 emendamenti (emendamenti 1-16, 18-19, 21-28, 36, 39, 40, 46) alla proposta della Commissione. Nel corso del dibattito in seduta plenaria la Commissione ha dichiarato di poterne accettare 15, integralmente, in parte o previa riformulazione (emendamenti 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 28). Gli altri (emendamenti 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 46) non sono invece accettabili per la Commissione.

2. Posizione del Consiglio in prima lettura

Il Consiglio potrebbe accettare, integralmente, parzialmente o previa riformulazione, i 10 emendamenti del Parlamento europeo seguenti:

⁴ Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).

- emendamento n. 4 (considerando 10: riferimento ad azioni positive): il Consiglio ritiene tuttavia che, nel testo inglese, i termini "affirmative action", andrebbero sostituiti con "positive action" in linea con l'articolo 3 della direttiva 2006/54/CE (considerando 14 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 9 (considerando 18: chiarimento del testo mediante l'introduzione di un riferimento ai lavoratori autonomi e ai coniugi coadiuvanti): il Consiglio ha aggiunto anche un riferimento ai conviventi dei lavoratori autonomi (se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale) nel considerando 21 della posizione del Consiglio in prima lettura;
- emendamento n. 12 (articolo 4: aggiunta di un riferimento alla necessità di promuovere l'imprenditorialità femminile): il Consiglio concorda con il Parlamento sull'opportunità di inserire un riferimento alla creazione di imprese da parte di donne tenuto conto dell'enorme disparità fra uomini e donne in ambito imprenditoriale (articolo 5 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamenti n. 13 e 39 (articolo 5: aggiunta del termine "tra" prima di "conviventi"): il Consiglio concorda con il Parlamento sul fatto che tale aggiunta chiarirebbe che le condizioni per la costituzione di una società devono essere identiche indipendentemente dallo stato civile (articolo 6 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 18 (nuovo articolo 7 bis relativo al riconoscimento del lavoro prestato dai coniugi coadiuvanti): il Consiglio ha inserito la sostanza di questo emendamento nel considerando 8 della sua posizione in prima lettura;
- emendamento n. 22 (articolo 10, paragrafo 2, nuova lettera c bis): il Consiglio ritiene che il termine "omologhi" vada sostituito con "corrispondenti" (articolo 11, paragrafo 2, lettera d) della posizione del Consiglio in prima lettura);

- emendamento n. 23 (inserimento di una nuova disposizione (nuovo articolo 10 bis) sull'integrazione delle questioni di parità di genere nelle varie politiche): il Consiglio è del parere che questa nuova disposizione apporti un netto miglioramento alla direttiva (articolo 12 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 27 (articolo 14, paragrafo 2): il Consiglio potrebbe accettare la prima parte dell'emendamento, che introduce un elemento di condizionalità ("*Ove giustificato da difficoltà particolari, ...*"), ma non ritiene accettabile ridurre il periodo supplementare a un anno. È inoltre contrario ad estendere il periodo supplementare a tutte le disposizioni della direttiva (articolo 16, paragrafo 2 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 28 (nuovo articolo 4 bis: Prescrizioni minime): il Consiglio ha inserito la sostanza di questo emendamento nel considerando 22 della sua posizione in prima lettura;

Il Consiglio non ha invece ritenuto auspicabile accogliere i seguenti emendamenti:

- emendamento n. 1 (considerando 4: riferimento alla necessità di migliorare la situazione dei coniugi partecipanti alle attività nel settore artigianale, commerciale, delle PMI e delle libere professioni): il Consiglio non ritiene necessario fare esplicitamente riferimento a tali settori (considerando 4 della sua posizione in prima lettura);

- emendamento n. 2 (nuovo considerando 4 bis): il Consiglio non ritiene opportuno introdurre un sistema di registrazione obbligatoria dei coniugi coadiuvanti. Inoltre, il considerando 16 della posizione del Consiglio in prima lettura afferma che i coniugi coadiuvanti o i conviventi dei lavoratori autonomi che hanno accesso a un sistema di protezione sociale dovrebbero avere il diritto di beneficiare della protezione sociale. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per organizzare detta protezione sociale conformemente al diritto nazionale. Spetta, in particolare, agli Stati membri decidere se applicare la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria;
- emendamento n. 3 (nuovo considerando 7 bis): il Consiglio non ritiene opportuno introdurre l'obbligo di prevedere per i coniugi coadiuvanti uno status professionale chiaramente definito e di stabilirne i diritti;
- emendamento n. 5 (considerando 11): il Consiglio non ritiene opportuno modificare l'attuale formulazione della direttiva 86/613/CEE (considerando 13 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 6 (considerando 12): il Consiglio ritiene questo emendamento inutile in quanto, in base alla giurisprudenza consolidata, gli Stati membri sono tenuti, nell'esercizio delle loro competenze nazionali, a conformarsi al diritto comunitario interpretato dalla Corte di giustizia;

- emendamento n. 7 (considerando 13): il Consiglio non ritiene opportuno prevedere che il livello di protezione dei coniugi coadiuvanti sia proporzionale alla loro partecipazione alle attività del lavoratore autonomo nell'ambito dell'impresa familiare. Secondo il Consiglio dovrebbe spettare allo Stato membro organizzare la protezione sociale conformemente al proprio diritto nazionale decidendo, in particolare, se debba essere proporzionale alla partecipazione alle attività del lavoratore autonomo e/o al livello di contributi (considerando 16 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 8 (considerando 16): il Consiglio non ha potuto accettare questo emendamento in quanto è del parere che occorra mantenere il riferimento alla qualità e alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale (considerando 19 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 10 (articolo 2, paragrafo 1, lettera a)): il Consiglio ha ritenuto opportuno sopprimere questa definizione e trasferirla in un nuovo articolo (articolo 2 della posizione del Consiglio in prima lettura) relativo al campo di applicazione della direttiva. Inoltre, il Consiglio non ha ritenuto opportuno fare riferimento a settori come quello agricolo, della libera professione, artigianale e delle PMI in quanto reputa che non vi siano motivi validi per modificare il testo della definizione contenuto nella direttiva in vigore;
- emendamento n. 11 (articolo 3, paragrafo 1): il Consiglio non ha ritenuto necessario aggiungere la gestione di un'impresa alle situazioni in cui si dovrebbe applicare il principio di non discriminazione in quanto non considera giustificato modificare la disposizione esistente nel quadro della direttiva 86/613/CEE (articolo 4, paragrafo 1 della posizione del Consiglio in prima lettura);

- emendamenti n. 14 e 40 (articolo 6): pur concordando sull'aggiunta di un riferimento ai conviventi, il Consiglio non ha potuto accettare le condizioni indicate nell'emendamento in relazione alla protezione sociale, in quanto ritiene che spetti agli Stati membri decidere se tale protezione debba essere concessa su base obbligatoria o volontaria (come ulteriormente esposto nel considerando 16 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 15 (articolo 7, paragrafo 1 relativo alla durata del congedo di maternità): il Consiglio ritiene che la direttiva non debba prevedere periodi di congedo di maternità adattati ad esigenze personali specifiche, il che interferirebbe con la normativa vigente e futura, ma debba prevedere piuttosto un'indennità di maternità adeguata che consenta interruzioni di attività per gravidanza (articolo 8, paragrafo 1 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 16 (articolo 7, paragrafo 3): il Consiglio ritiene che una disposizione di questo tipo sarebbe poco chiara e condurrebbe all'incertezza giuridica in quanto occorre sapere quali potrebbero essere i motivi di discriminazione (articolo 8, paragrafo 3 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 19 (articolo 8, paragrafo 1): aggiunta del termine "efficaci". Il Consiglio ritiene che il testo debba essere allineato alle disposizioni in vigore nel quadro delle direttive 2006/54/CE e 2004/113/CE (articolo 9, paragrafo 1 della posizione del Consiglio in prima lettura)
- emendamento n. 21 (articolo 10, paragrafo 2): riferimento all'organismo di cui al paragrafo 1: il Consiglio ritiene che sia preferibile utilizzare la formulazione figurante nella proposta della Commissione ("organismi"), al fine di chiarire che gli organismi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 devono essere gli stessi responsabili ai sensi delle direttive 2004/113/CE e 2006/54/CE (articolo 11, paragrafo 2 della posizione del Consiglio in prima lettura);

- emendamento n. 24 (articolo 11: riferimento a Internet come strumento per la diffusione di informazioni). Il Consiglio non vede l'utilità di modificare il testo della proposta della Commissione, che coincide con il testo delle disposizioni figuranti nelle direttive 2006/54/CE e 2004/113/CE (articolo 13 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 25 (articolo 13, paragrafo 1): termini per la comunicazione di informazioni sull'applicazione della direttiva e per la presentazione della relazione della Commissione sulla direttiva): il Consiglio non è favorevole a ridurre i termini indicati nella proposta della Commissione (articolo 15 della posizione del Consiglio in prima lettura);
- emendamento n. 26 (articolo 13, nuovo): riesame della direttiva: il Consiglio non ritiene necessario prevedere una clausola di riesame;
- emendamento n. 36 (articolo 2 bis (nuovo): divieto di discriminazione basata sullo stato coniugale o di famiglia): il Consiglio non ha ritenuto opportuno accogliere questo emendamento per i medesimi motivi menzionati per l'emendamento 6;
- emendamento n. 46 (articolo 7, paragrafo 4: disposizione riguardante l'accesso ai servizi sociali nazionali in aggiunta all'indennità di maternità): il Consiglio non ha accolto questo emendamento in quanto ritiene che debba essere di competenza degli Stati membri disporre che l'accesso ai servizi sociali costituisce un'alternativa all'indennità di maternità o a una parte di essa (articolo 8, paragrafo 4 della posizione del Consiglio in prima lettura).

La Commissione ha accettato la posizione del Consiglio il prima lettura.

3. Osservazioni specifiche

Protezione sociale (articolo 7 e considerando 16 della posizione del Consiglio in prima lettura)

Il Consiglio concorda con il Parlamento sul principio secondo cui, in considerazione della loro partecipazione alle attività dell'impresa familiare, i coniugi o - se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale - i conviventi dei lavoratori autonomi che hanno accesso a un sistema di protezione sociale dovrebbero avere il diritto di beneficiare della protezione sociale.

A parere del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per organizzare detta protezione sociale conformemente al loro diritto nazionale. In particolare, dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se la protezione sociale debba essere applicata su base obbligatoria o volontaria e se debba essere accordata solo su richiesta del coniuge coadiuvante o del convivente.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disporre che la protezione sociale sia proporzionale alla partecipazione alle attività del lavoratore autonomo e/o al livello di contributi.

Senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva, gli Stati membri dovrebbero altresì poter mantenere disposizioni nazionali che limitano l'accesso a regimi di protezione sociale specifici o a un determinato livello di protezione - comprendenti condizioni speciali di finanziamento - a determinati gruppi di lavoratori o professionisti autonomi, purché esista la possibilità di accedere a un regime generale.

Prestazioni di maternità e servizi di sostituzione temporanea (articolo 8, considerando 17 e 18 della posizione del Consiglio in prima lettura)

Tenuto conto della loro vulnerabilità economica e fisica, il Consiglio concorda con il Parlamento sulla necessità di accordare alle lavoratrici autonome gestanti e alle coniugi o conviventi gestanti di lavoratori autonomi un congedo di maternità di durata sufficiente ad assicurare un adeguato svolgimento della gravidanza e il recupero fisico della madre successivamente a un parto normale.

Tuttavia, tenuto conto del loro status di lavoratrici autonome, il Consiglio non ha ritenuto appropriato prevedere che le lavoratrici autonome e, per analogia, le coniugi o le conviventi coadiuvanti di lavoratori autonomi debbano beneficiare, su loro richiesta, del medesimo periodo di congedo di maternità previsto nella direttiva 92/85/CEE. Tale direttiva si applica unicamente alle dipendenti soggette a disposizioni diverse da quelle riguardanti le lavoratrici autonome.

Pertanto, il Consiglio ritiene che sarebbe preferibile prevedere che le lavoratrici autonome e le coniugi e conviventi beneficino, conformemente al diritto nazionale, di un'indennità di maternità adeguata che consenta loro di interrompere le attività per gravidanza o maternità per almeno 14 settimane.

A condizione che siano rispettate le prescrizioni minime della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero restare competenti per l'organizzazione di tali prestazioni, come pure per la fissazione del livello di contributi per la definizione delle modalità in materia di prestazioni sociali e pagamenti. In particolare, essi dovrebbero poter determinare il periodo precedente e/o successivo al parto in cui riconoscere il diritto alle prestazioni di maternità. Dovrebbero altresì determinare se la situazione economica della persona o della famiglia in questione debba essere presa in considerazione ai fini della determinazione dei contributi e/o delle prestazioni.

Inoltre, al fine di tener conto delle specificità del lavoro autonomo, il Consiglio ritiene che occorra garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, alle conviventi di lavoratori autonomi l'accesso, nella misura del possibile, agli eventuali servizi di sostituzione temporanea esistenti, che consenta loro interruzioni di attività per gravidanza o per maternità, oppure agli eventuali servizi sociali nazionali esistenti. L'accesso a tali servizi potrebbe costituire un'alternativa all'indennità di maternità o ad una parte di essa.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura in merito all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma rappresenti una soluzione equilibrata e realistica alla questione oggetto della proposta della Commissione, tenuto conto in particolare della necessità di non interferire con l'organizzazione o il finanziamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri.

A suo parere, le disposizioni contenute nella presente posizione dovrebbero contribuire ad superare gli ostacoli che si frappongono all'accesso delle donne al lavoro autonomo, facilitando la conciliazione tra attività di lavoro autonomo e responsabilità familiari.

Il Consiglio auspica una discussione costruttiva con il Parlamento europeo al fine di pervenire ad un accordo definitivo su questa importante direttiva.
